

Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2019, n. 13-473

**DD.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014 e n. 15-7576 del 12 maggio 2014 disciplinanti i requisiti minimi autorizzativi delle case di cura private - Revoca parziale del punto 17 dell'Allegato, in materia di "Servizio laboratorio analisi".**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- con le DD.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014 e n. 15-7576 del 12 maggio 2014 sono stati definiti i requisiti minimi autorizzativi per le case di cura private ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 14 gennaio 1987 n. 5 e smi e, per quanto concerne il servizio di laboratorio analisi, i punti 17 degli allegati alle medesime DD.G.R. hanno stabilito quanto segue: *"Nelle case di cura che effettuano esclusivamente prestazioni di Neuropsichiatria (cod. 40, 56.40, 60.40) e/o di post-acuzie, quali Lungodegenza (cod. 60) e Riabilitazione di 1° e 2° livello (cod. 56), che non siano autorizzate per l'erogazione del servizio di laboratorio analisi in regime ambulatoriale per esterni, le attività di analisi chimico-cliniche e microbiologiche possono essere garantite attraverso il ricorso a convenzioni con strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate o accreditate all'esercizio di tale attività (...). La convenzione può essere stipulata soltanto con strutture eroganti il servizio di laboratorio analisi raggiungibili entro 60 minuti. La convenzione deve prevedere le modalità di trasporto dei campioni nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia";*

- con la Determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 542 del 23 agosto 2018 sono state adottate le Linee di indirizzo sui requisiti tecnici minimi per contenitori, mezzi di trasporto e tracciabilità dei campioni biologici dei Laboratori Analisi, Servizi di Microbiologia e di Anatomia Patologica e Centri Trasfusionali.

In particolare, sono stati definiti i tempi massimi di trasporto delle analisi dal momento del prelievo alla consegna ai laboratori; nella quasi totalità dei casi i tempi massimi sono indicati in quattro ore, ad eccezione di specifici campioni con tempi di 1 ora, di 72 ore o dichiarati "intrasportabili".

Osservato che:

a seguito di tale ultimo provvedimento, che ha lo scopo di indicare criteri omogenei per la conservazione dei campioni durante le fasi di trasporto al fine di creare uno strumento utile alle Aziende Sanitarie per la stesura dei Capitolati di gara per i trasporti dei materiali biologici, gli uffici della Direzione Sanità della Regione Piemonte, anche a seguito della formulazione delle osservazioni presentate dall'Associazione regionale delle istituzioni sanitarie ambulatoriali private (Anisap), hanno effettuato specifici approfondimenti con il supporto di un nucleo di esperti finalizzati a valutare la possibilità di rendere applicabili, anche alle case di cura private di post-acuzie, le disposizioni relative ai tempi massimi dal prelievo alla consegna delle analisi ai laboratori e, nel caso di riscontri positivi, ad operare una revisione delle disposizioni contenute nelle DD.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014 e n. 15-7576 del 12 maggio 2014 secondo le indicazioni che sarebbero state delineate dagli esperti.

Gli approfondimenti istruttori effettuati dal nucleo di esperti (costituito da un Presidente di Commissione di vigilanza, un medico legale esperto di gestione del rischio clinico, un biologo e medico con specializzazione in Patologia Clinica, un medico specialista in Anatomia patologica e tecniche di laboratorio), hanno portato a ritenere che la disciplina di cui alla D.D. n. 542/2018 sui tempi massimi di trasporto dei campioni biologici possa trovare applicazione anche per le case di cura private di post-acuzie, avendo riguardo alla tutela della salute del paziente ricoverato e

comunque salvaguardando i percorsi relativi all'adeguata gestione clinica dei pazienti nelle condizioni di emergenza-urgenza.

Tenuto conto delle suesposte risultanze, si rileva la necessità di procedere all'adozione degli atti volti ad assicurare l'applicabilità anche alle strutture sanitarie private di post-acuzie delle specifiche disposizioni di cui alla D.D. 542/2018 sopra citata, revocando parzialmente il punto 17 dell'allegato alle DD.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014 e n. 15-7576 del 12 maggio 2014 nelle parti riferite al Servizio di laboratorio analisi che così recita: "*La convenzione può essere stipulata soltanto con strutture eroganti il servizio di laboratorio analisi raggiungibili entro 60 minuti*". Conseguentemente a seguito della revoca parziale, trovano applicazione le disposizioni normative ad oggi vigenti in materia, tra cui la D.D. n. 542/2018 in merito al trasporto dei campioni.

Pertanto, alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene di:

- revocare parzialmente il punto 17 dell'allegato alle DD.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014 e n. 15-7576 del 12 maggio 2014 nella seguente parte riferita al Servizio di laboratorio analisi che così recita: "*La convenzione può essere stipulata soltanto con strutture eroganti il servizio di laboratorio analisi raggiungibili entro 60 minuti*", rimanendo invariate tutte le altre disposizioni di cui al punto 17.

Visto il D.Lgs. 502/1992 e smi;  
vista la L.R. 14 gennaio 1987 n.5 e smi;  
vista la D.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014;  
vista la D.G.R. n. 15-7576 del 12 maggio 2014;  
vista la Legge 8 marzo 2017 n. 24;  
vista la D.D. n. 542 del 23 agosto 2018.

Tutto quanto sopra premesso.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di revocare parzialmente il punto 17 dell'allegato alle DD.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014 e n. 15-7576 del 12 maggio 2014 nella seguente parte riferita al Servizio di laboratorio analisi che così recita: "*La convenzione può essere stipulata soltanto con strutture eroganti il servizio di laboratorio analisi raggiungibili entro 60 minuti*";

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)